

Tags: [Codice della Strada](#)

Articolo 100 - CdS

[<< Articolo 99 - CdS](#)[Articolo 101 - CdS >>](#)

Art. 100.

Targhe di immatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi

1. Gli autoveicoli devono essere muniti, anteriormente e posteriormente, di una targa contenente i dati d'immatricolazione.
2. I motoveicoli devono essere muniti posteriormente di una targa contenente i dati di immatricolazione.
3. I rimorchi devono essere muniti di una targa posteriore contenente i dati di immatricolazione.
- 3-bis.** Le targhe di cui ai commi 1, 2 e 3 sono personali, non possono essere abbinare contemporaneamente a più di un veicolo e sono trattenute dal titolare in caso di trasferimento di proprietà, costituzione di usufrutto, stipulazione di locazione con facoltà di acquisto, esportazione all'estero e cessazione o sospensione dalla circolazione.
4. I carrelli appendice, quando sono agganciati ad una motrice, devono essere muniti posteriormente di una targa ripetitrice dei dati di immatricolazione della motrice stessa.
5. Le targhe indicate ai commi 1, 2, 3, 4 devono avere caratteristiche rifrangenti.
6. *(Abrogato)*
7. Nel regolamento sono stabiliti i criteri di definizione delle targhe di immatricolazione, ripetitrici, di prova e di riconoscimento.
8. Ferma restando la sequenza alfanumerica fissata dal regolamento, l'intestatario della carta di circolazione può chiedere, per le targhe di cui ai commi 1 e 2, ai costi fissati con il decreto di cui all'articolo 101 comma 1 e con le modalità stabilite dal Dipartimento per i trasporti terrestri, una specifica combinazione alfanumerica. Il competente Ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, dopo avere verificato che la combinazione richiesta non sia stata già utilizzata, immatricula il veicolo e rilascia la carta di circolazione. Alla consegna delle targhe provvede direttamente l'Istituto Poligrafico dello Stato nel termine di trenta giorni dal rilascio della carta di circolazione. Durante tale periodo è consentita la circolazione ai sensi dell'articolo 102, comma 3.
9. Il regolamento stabilisce per le targhe di cui al presente articolo:
 - a) i criteri per la formazione dei dati di immatricolazione;
 - b) la collocazione e le modalità di installazione;
 - c) le caratteristiche costruttive, dimensionali, fotometriche, cromatiche e di leggibilità, nonché i requisiti di idoneità per l'accettazione.
10. Sugli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi è vietato apporre iscrizioni, distintivi, o sigle che possano creare equivoco nella identificazione del veicolo.

I motoveicoli impegnati in competizioni motoristiche fuoristrada che prevedono trasferimenti su strada possono esporre, limitatamente ai giorni e ai percorsi di gara, in luogo delle targhe di cui ai commi 1 e 2, una targa sostitutiva costituita da un pannello auto-costruito che riproduce i dati di immatricolazione del veicolo. Il pannello deve avere fondo giallo, cifre e lettere nere e caratteristiche dimensionali identiche a quelle della targa che sostituisce ed è collocato in modo da garantire la visibilità e la posizione richieste dal regolamento per le targhe di immatricolazione. Sono autorizzati all'utilizzo della targa sostitutiva i partecipanti concorrenti muniti di regolare licenza sportiva della Federazione motociclistica italiana, esclusivamente per la durata della manifestazione e lungo il percorso indicato nel regolamento della manifestazione stessa. (*)
11. Chiunque viola le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4 e 9, lett. b) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 a euro 344.
12. Chiunque circola con un veicolo munito di targa non propria o contraffatta è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.046 a euro 8.186.
13. Chiunque viola le disposizioni dei commi 5, 6 e 10 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 26 a euro 102.
14. Chiunque falsifica, manomette o altera targhe automobilistiche ovvero usa targhe manomesse, falsificate o alterate è punito ai sensi del codice penale.
15. Dalle violazioni di cui ai commi precedenti deriva la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della targa non rispondente ai requisiti indicati. Alle violazioni di cui ai commi 11 e 12 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo o, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. La durata del fermo amministrativo è di tre mesi, salvo nei casi in cui tale sanzione accessoria è applicata a seguito del ritiro della targa. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

(*) Modificato dal Decreto-Legge n. 121 del 10/11/2021

[<< Articolo 99 - CdS](#)[Articolo 101 - CdS >>](#)

Vedi anche:

Articolo 256 - Regolamento di Attuazione

Definizione delle targhe di immatricolazione, ripetitrici e di riconoscimento.

17/07/2009[Codice della Strada](#)**Articolo 257 - Regolamento di Attuazione**

Criteri per la formazione dei dati delle targhe dei veicoli a motore e dei rimorchi.

[leggi tutto...](#)

17/07/2009[Codice della Strada](#)**Articolo 258 - Regolamento di Attuazione**

Collocazione delle targhe di immatricolazione ripetitrici, di prova e di riconoscimento.

[leggi tutto...](#)

17/07/2009[Codice della Strada](#)**Articolo 259 - Regolamento di Attuazione**

Modalità di installazione delle targhe.

[leggi tutto...](#)

17/07/2009[Codice della Strada](#)**Articolo 260 - Regolamento di Attuazione**

Caratteristiche costruttive, dimensionali, fotometriche, cromatiche e di leggibilità delle targhe. Requisiti di idoneità per la loro accettazione.

[leggi tutto...](#)

17/07/2009[Codice della Strada](#)**Articolo 261 - Regolamento di Attuazione**

Modelli di targhe.

[leggi tutto...](#)

17/07/2009[Codice della Strada](#)**Articolo 262 - Regolamento di Attuazione**

Marchio ufficiale.

[leggi tutto...](#)

17/07/2009[Codice della Strada](#)**Articolo 263 - Regolamento di Attuazione**

Proventi della maggiorazione del costo di produzione delle targhe e dei contrassegni per ciclomotore.

[leggi tutto...](#)